

COMUNE DI FIESSE

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

Allegato alla deliberazione di Giunta comunale n. 158 del 12/12/2019

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce e disciplina, sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio Comunale, il conferimento di incarichi individuali di prestazione d'opera intellettuale di cui agli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile, conclusi mediante contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale solo nei confronti di esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per esigenze alle quali la stessa amministrazione non può far fronte con il personale in servizio, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.lgs. n° 165/2001, modificato dall'art. 46, comma 1, del D.L. n°112/2008 convertito con la Legge n°133/2008 e dai commi 55 e 56 dall'art. 3, della Legge n° 244/2007, sostituiti integralmente dall'art. 46, commi 2 e 3 del D.L. n° 112/2008, convertito con Legge n° 133/2008, e ulteriormente modificato da ultimo dal D.Lgs. n°175/2017.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi, nel rispetto dei principi generali della trasparenza, concorrenza e rotazione.
3. L'affidamento di incarichi effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e danno erariale.
5. Le società "in house" costituite e partecipate dal Comune di Fiesse per lo svolgimento di attività e servizi nell'ambito della vigente normativa in materia, sono tenute ad osservare gli obblighi e le modalità procedurali di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento.
6. Le società di cui al comma 4, devono comunicare in via preventiva al Comune la volontà di avvalersi di collaborazioni esterne, precisando le ragioni che rendono opportuno o necessario l'affidamento dell'incarico.
7. Entro dieci giorni dall'espletamento della procedura di affidamento, le società devono comunicare al Comune il dettaglio delle procedure allo scopo attuate.

Art. 2 - Soggetti affidatari di incarichi e loro requisiti

1. Il presente regolamento si applica agli incarichi di lavoro autonomo di prestazione d'opera intellettuale di cui al comma 1, art. 1, del presente regolamento, stipulati ai sensi dell'art. 2222 e 2230 del c.c. a soggetti esterni all'amministrazione. Sono, quindi, esclusi i soggetti che svolgono attività di impresa ossia di attività economica organizzata al fine della produzione di beni o scambio di servizi con un'organizzazione di mezzi e risorse (art. 2082 del c.c), che trovano invece applicazioni nella materie regolamentate dal D.Lgs. n°50/2016 (codice dei contratti pubblici).
2. Gli incarichi di cui al comma 1, art. 1, del presente regolamento sono affidati a soggetti esterni all'amministrazione per l'acquisizione di elevate competenze, anche a prescindere dall'iscrizione in appositi albi professionali, con rapporti di lavoro autonomo, nel rispetto della normativa vigente e fermo restando il possesso del requisito della maturata esperienza nel settore afferente l'oggetto dell'incarico.
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.lgs. n°276/2003, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
4. In conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. n°165/2001 e s.m.i., è fatto divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Ne deriva che i predetti incarichi, devono essere resi senza vincolo di subordinazione da parte del committente.

5. In base all'art. 7, comma 6, del D.lgs. n°165/2001 e s.m.i., gli incarichi sono di tipo individuale, escludendosi dall'ambito di applicazione, pertanto, gli incarichi a persone giuridiche, associazioni, comitati o fondazioni.

Art. 3 Soggetti interdetti dal conferimento degli incarichi da parte dell'amministrazione

1. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento, non possono essere conferiti a soggetti che:

- a) non hanno compiuto la maggiore età;
- b) non godono dei diritti civili e politici;
- c) non possiedono la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale di Fiesse;
- e) abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di incarichi precedentemente affidati dal Comune, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato dal Comune;
- f) abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale di Fiesse;
- g) non sono in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo le risultanze del documento di regolarità contributiva;
- h) siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, (esclusi gli incarichi gratuiti e comunque per una durata non superiore ad un anno)" ex art. 6, comma 1, del

D.L. n° 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto n°114/2014, modificativa dell'art. 5, comma 9, del D.L n° 95/2012, convertito con Legge n°135/2012, che ne ha posto il divieto;

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, risultano in ogni caso ostative al conferimento dell'incarico:

- a) le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall'articolo 51 del codice di procedura civile, riferibili all'oggetto ed all'esecuzione dell'incarico;
- b) le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in base alle disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel Decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i.;
- c) quanto indicato dall'articolo 25, della Legge n° 724/1994;
- d) quanto previsto dall'articolo 53, D.Lgs. n°165/2001, con riguardo ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell'orario di lavoro;
- e) le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni specifiche di Legge, in particolare, quelle conseguenti alle situazioni di conflitto di interesse;

3. L'accertamento delle eventuali condizioni ostative o di incompatibilità all'affidamento dell'incarico è svolto dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 4 - Presupposti per l'attivazione degli incarichi esterni

1. Il ricorso all'affidamento di incarichi professionali esterni deve essere effettuato in via straordinaria, nel rispetto dell'art. 7, del D.Lgs. n°165/2001, modificato dall'art. 46, comma 1, del D.L n°112/2008 convertito con la Legge n°133/2008 e modificato dal D.lgs. n°175/2017.

2. Il ricorso agli incarichi esterni è ammesso per specifiche esigenze, per cui non si possa far fronte con personale in servizio nell'Ente, nei seguenti casi:

- a. inesistenza di specifiche figure professionali;
- b. quando le prestazioni oggetto dell'incarico riguardino materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, di rilevanza pubblica, che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate non rinvenibili nell'Ente.

3. Durante la fase istruttoria, per l'affidamento degli incarichi, occorre accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7, comma 6, del D.lgs. n°165/2001, come integrato dall'art. 76, comma 3, della

Legge n°244/2007 e dall'art. 46 della Legge n°133/2008 e modificato dal D.Lgs.n°175/2017, ed in particolare:

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento comunale, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risultare coerente con le proprie esigenze di funzionalità dell'Ente; non può essere, in ogni modo, di carattere generale ed astratto;
- b. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della sua organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ossia l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, in conformità a quanto esplicitato nel precedente comma 2;
- c. l'incarico deve rispondere ad esigenze di natura eccezionale e straordinaria, non già da esigenze ordinarie permanenti, seppur rese urgenti da mancata, errata o tardiva valutazione e/o programmazione dei fabbisogni di personale;
- d. la motivazione del ricorso all'incarico deve risultare chiaramente nel provvedimento di conferimento dello stesso. Deve indicare l'esigenza da soddisfare e specificare la ragione per la quale non possa essere soddisfatta con il personale in servizio;
- e. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Tale evenienza deve essere adeguatamente motivata negli atti di proroga, da parte del Responsabile del Servizio competente.
- f. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 5 Incarichi di collaborazione autonoma: definizione e limiti

1. Possono essere stipulati incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come previsto dall'art. 3, comma 55, della Legge n° 244/2007 come sostituito dall'art. 46, comma 1, dalla legge n°133/2008. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. per incarichi di studio, quelli afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b. per incarichi di ricerca, quelli riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
- c. per consulenze quelle consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più questioni specifiche dell'ente;
- d. per "incarichi" o "incarichi professionali" o "incarichi di collaborazione", i rapporti intercorrenti tra l'Ente ed un qualificato soggetto esterno esecutore, tradotti in forma di contratto di prestazione d'opera o d'opera intellettuale con un elevato contenuto professionale (delibera della Corte dei Conti n° 6/AUT/2008);

2. La competenza dell'affidamento degli incarichi è dei Responsabili dei Servizi dell'ente, che possono ricorrervi nel limite massimo della spesa per incarichi di collaborazione fissati nel Bilancio di Previsione dell'Ente e con i limiti posti dall'eventuale programma di cui al comma 1, del presente articolo.

3. Il provvedimento di affidamento dell'incarico deve attestare anche la congruità tra il compenso da corrispondere e l'utilità derivante all'Amministrazione. Il corrispettivo della prestazione deve essere determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.

Articolo 5- bis - Limiti di spesa per incarichi per ricerca, studi, consulenza e collaborazione

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del D.L. n° 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n° 122/2010, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta (impegnata) nell'anno 2009;
2. Non devono computarsi nell'ambito del tetto di spesa di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, gli incarichi di consulenza e studio alimentati con risorse provenienti da enti pubblici o privati (deliberazione della Corte dei Conti a sezioni riunite del 07/02/2011).
3. Fermo restando i limiti di cui al comma 1, la spesa annua per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca non può essere superiore al 4,2% della spesa di personale come risultante dal conto annuale del 2012 dell'Ente (limite previsto per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro), ex art. 14 del D.L. n°66/2014 convertito in Legge n° 89/2014.
4. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato annualmente nel bilancio preventivo.
5. Il Responsabile del servizio Finanziario deve attestare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai precedenti commi 1, 3 e 4, sia nei documenti di programmazione finanziaria, che in sede di assunzione dell'impegno di spesa relativo ai singoli incarichi.

Art. 6 – Esclusioni

1. Restano esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché agli organismi operanti per le finalità di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici (art. 3, comma 77, della Legge n°244/2007 e art. 1, comma 5, della Legge 17 maggio 1999).
2. Restano escluse, inoltre, in ragione della loro specialità, le seguenti tipologie di incarichi:
 - a. per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione, nonché per il ricorso alle funzioni notarili;
 - b. gli incarichi professionali attinenti ai lavori di ingegneria ed architettura disciplinati dal D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;
 - c. gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
 - d. per la copertura di posti di dotazione organica espressamente individuati come di "Alta specializzazione" ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del D.lgs. n° 267/2000, in quanto ivi espressamente disposto da effettuarsi esclusivamente mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con delibera motivata di diritto privato con assoggettamento a trattamento giuridico ed economico previsto, a seconda della scelta operata, dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali ovvero dal codice civile esclusivamente in riferimento a lavoratori subordinati a tempo determinato;
 - e. gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di concorso e delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di cui al D.Lgs. n° 50/2016 e agli eventuali consulenti delle stesse;
 - f. gli incarichi di revisione economico-finanziaria disciplinati dagli articoli 234 e seguenti del D.lgs. n° 267/2000;
3. Restano, inoltre, esclusi dal presente regolamento gli incarichi non aventi natura discrezionale ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, in particolare:
 - a) per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. n°81/2008 e s.m.i.;
 - b) per l'adempimento agli obblighi in materia di H.A.C.C.P;
 - c) per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione antincendio (Legge n° 818/1984);

4. Gli incarichi di cui ai precedenti commi sono comunque soggetti alle norme generali attinenti alle forme di pubblicazione sul sito web ed agli enti preposti al controllo, nonché a tutte le disposizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza e possibilmente di rotazione.

Art. 7 - Avviso pubblico

1. L'amministrazione procede alla selezione dei soggetti ai quali intende conferire incarichi, mediante procedure comparative pubblicizzate con specifici avvisi da pubblicare all'Albo on line istituzionale dell'Ente, nonché nella apposita sezione "Amministrazione trasparente".

2. Il provvedimento che dà avvio alla procedura comparativa:

- a) motiva la necessità del ricorso all'incarico esterno anche sulla base di quanto esplicitato nell'art. 4, comma 2, del presente regolamento;
- b) definisce le caratteristiche che il futuro collaboratore deve possedere, i titoli di studio, nonché le eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in ordini o albi professionali ed esperienze professionali richieste, nonché ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
- c) approva l'avviso di selezione contenente gli elementi di cui al successivo comma 3.

La pubblicazione dell'avviso deve avvenire per almeno 15 giorni; resta ferma la possibilità per il Responsabile del Servizio di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.

3. L'avviso di cui al comma 1 deve indicare almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, che deve corrispondere all'ordinamento del Comune, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e dallo stesso. Deve altresì indicare i contenuti altamente qualificati dell'incarico da svolgere;
- b) il progetto o le attività richieste;
- c) la durata dell'incarico;
- d) la natura e le modalità di realizzazione dell'incarico;
- e) i requisiti richiesti agli aspiranti;
- f) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate da curriculum e dalle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
- g) i criteri di valutazione delle domande;
- h) il rapporto per la formazione dell'incarico;
- i) il compenso stimato;
- j) il responsabile del procedimento.

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e permanere per la durata della selezione dell'incarico.

Art. 8 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'amministrazione procede alla selezione dei soggetti ai quali conferire incarichi, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative, sulla base di uno o più dei seguenti criteri, indicati nell'avviso pubblico di cui all'art. 7 del presente regolamento. L'avviso deve definire anche l'eventuale specificazione in sub-criteri e la graduazione in termini numerici, sulla base di quanto indicato nell'ALLEGATO 1) al presente regolamento:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta tecnica (desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico);
- c) termine per il completamento delle prestazioni;
- d) colloquio (eventuale).

Art. 9 - Conferimento degli incarichi senza espletamento di procedure comparative

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 7 e 8, possono essere conferiti gli incarichi in via diretta solo in circostanze del tutto particolari e cioè:

a) nell'ipotesi in cui a seguito di procedura selettiva, regolarmente pubblicizzata, sia andata deserta la procedura, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico e purché l'Ente dimostri di avere la necessità di acquisire tale prestazione;

b) laddove le prestazioni specialistiche siano incomparabili, quanto alla natura dell'attività richiesta, non anche per incomparabilità connesse al prestatore d'opera (unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo), purché l'Ente dimostri di avere la necessità di acquisire tale prestazione;

c) per prestazioni dei soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali;

d) in caso di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità, in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale e/o imprevedibile, che renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione, purché l'urgenza non derivi da fatto imputabile all'Ente;

e) quando vi sia la necessità di avvalersi di prestazioni altamente qualificate per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati dall'Unione Europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l'individuazione degli incaricati, purché l'urgenza non derivi da fatto imputabile all'Ente;

2. Il soggetto incaricato in via diretta, fermi restando i requisiti previsti dal presente regolamento, deve comunque possedere esperienza e professionalità attinenti e adeguate rispetto allo specifico incarico.

3. L'affidamento di incarichi in via diretta previsti nel presente articolo deve essere adeguatamente motivato negli atti di conferimento.

Art. 10 - Commissione valutatrice e formazione della graduatoria

1. La valutazione dei candidati è effettuata da apposita commissione valutatrice.

2. La commissione valutatrice è composta dal Responsabile del Settore competente, che la presiede e da almeno due esperti di comprovata competenza nelle materie interessate dalla prestazione richiesta, interni o esterni all'Amministrazione e da un segretario verbalizzante. Per la nomina dei componenti esterni della commissione valutatrice è garantito il principio della rotazione.

3. La commissione valutatrice è nominata e costituita con determinazione del Responsabile del Settore competente.

4. La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.

5. La graduatoria di merito è approvata con atto del Responsabile del Servizio competente. Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Comune, nel rispetto della normativa introdotta dal D.lgs. n° 33/2013 e s.m.i.

6. Il candidato risultato primo in graduatoria è invitato alla stipula dell'apposito contratto di incarico.

Art. 11 - Formalizzazione dei rapporti di collaborazione esterna e contenuto essenziale dei contratti

1. Gli incarichi professionali esterni, di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposito contratto di prestazione d'opera, stipulato in forma scritta, ai sensi degli artt. 2222-2238 del codice civile ed artt. 62 e 63 del D.lgs. n°276/2003, che dovrà contenere i seguenti elementi:

a) adeguata motivazione in relazione alla descrizione dell'esigenza transitoria e imprevedibile da soddisfare, avuto riguardo all'obiettivo che il comune intende perseguire, descrizione delle caratteristiche professionali richieste per soddisfare quell'esigenza, assenza di struttura di personale

in possesso di quelle determinate caratteristiche sussistenti nella persona esterna (individuata dai criteri manifestati dall'Ente) delle caratteristiche richieste e risultanti dal curriculum;

- b) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
- c) indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto dal contratto;
- d) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento;
- e) le eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- f) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
- g) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
- h) le penali per la ritardata esecuzione della prestazione e le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto medesimo nel caso, tra l'altro, di accertata sussistenza di una causa di incompatibilità dell'assunzione dell'incarico;
- i) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
- j) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
- k) l'obbligo di riservatezza e divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione;
- l) l'obbligo di conformarsi all'osservanza dei principi e delle finalità contenuti nel "Codice di comportamento del Comune di Fiesse".
- m) il foro competente in caso di controversie;

2. Gli incarichi professionali esterni devono essere espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo direttivo e disciplinare del Comune, non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa dello stesso.

3. Il compenso relativo agli incarichi è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità del lavoro da eseguire e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo.

4. Il provvedimento di affidamento dell'incarico deve attestare la congruità tra il compenso da corrispondere e l'utilità derivante all'Amministrazione. Il corrispettivo della prestazione è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.

Art. 12 - Efficacia dei contratti

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della Legge n° 244/2007 i contratti relativi agli incarichi di cui del presente regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del prestatore d'opera, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web istituzionale di questo Ente.

2. L'onere di pubblicazione ed i relativi effetti riguardano tutti gli incarichi conferiti a soggetti esterni anche nel caso in cui siano previsti da specifiche disposizioni legislative (circolare Dip. Funzione Pubblica n°2/2008, paragrafo 3).

3. Qualora sia omessa la pubblicazione, la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile del Servizio preposto.

Art. 13 - Verifica dell'esecuzione della prestazione

1. Il Responsabile del Servizio competente verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti. Per tale fine, il Responsabile del Servizio può chiedere al collaboratore una relazione illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

2. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Servizio competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito,

ovvero può provvedere, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile del Servizio competente, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali previste dal contratto, può richiedere al soggetto incaricato di adeguare la prestazione in conformità agli obblighi assunti con il contratto entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

Art. 14 - Altri adempimenti

1. Nel caso di conferimento di incarichi a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione della stessa amministrazione.

2. Il Responsabile del Servizio competente è obbligato a trasmettere semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei soggetti cui siano stati affidati incarichi previsti dal presente regolamento, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

3. Qualora l'incarico venga conferito a dipendenti di pubbliche amministrazioni, il Responsabile del Servizio competente è tenuto a comunicare all'amministrazione di appartenenza, entro il 30 Aprile di ciascun anno, i compensi erogati nell'anno precedente.

4. Gli atti di spesa relativi ad incarichi riguardanti studi e consulenze di importo superiore ad € 5.000,00, oneri accessori esclusi, devono essere trasmessi, a cura del Responsabile del Servizio competente, alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Art. 15 - Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi

1. L'attribuzione di compensi e corrispettivi è soggetta a pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, secondo quanto previsto dalla Legge, dal regolamento dell'Ente o dai documenti generali in tema di applicazione della disciplina sulla trasparenza e di prevenzione della corruzione.

2. I contratti relativi agli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente Regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione. In particolare, la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi per i quali è previsto un compenso, completo di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché della comunicazione alla Presidenza di cui al precedente articolo 14, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi a cura del Responsabile del servizio competente.

3. Tutte le determinazioni di affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento sono trasmesse alla struttura competente in materia di controllo di regolarità amministrativa.

Art. 16 Liquidazione dei compensi

1. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico e previa verifica dello "stato avanzamento delle attività", da parte del Responsabile del Servizio competente.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali e codice di comportamento

1. Al soggetto incaricato è attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.Lgs. n° 196/2003, come modificato ora dal D.Lgs. n° 101/2018 e conformemente al Reg. n. 679/2016 UE (GDPR). Il soggetto incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve

trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità. Tale obbligo deve essere previsto nel disciplinare d'incarico.

2. Nel disciplinare d'incarico dovrà essere specificato l'obbligo per l'incaricato di conformarsi all'osservanza dei principi e delle finalità contenuti nel "Codice di comportamento del Comune di Fiesse".

Art. 18 - Criteri di valutazione

1. Ai fini della valutazione dei curricula e delle offerte, vengono definiti i seguenti criteri:

A) Abilità professionali riferibili all'incarico

- Titoli di studio:
 - o Titolo di studio richiesto per l'incarico
 - o Titolo di studio superiore a quello minimo richiesto;
 - o Secondo titolo di studio di grado pari a quello minimo richiesto;
- Titoli professionali:
 - abilitazione all'esercizio di professione attinente alle prestazioni oggetto dell'incarico: se richiesto come requisito minimo, può essere oggetto di valutazione il punteggio conseguito;
 - ulteriori titoli di abilitazione all'esercizio di professione attinente alle prestazioni oggetto dell'incarico ove non richiesto come requisito minimo;
- Titoli vari (Masters, diplomi di specializzazione, attestati in materie attinenti alle prestazioni oggetto dell'incarico);
- Precedenti prestazioni svolte analoghe a quelle oggetto dell'incarico;
- Pubblicazioni in materia attinente alle prestazioni oggetto dell'incarico;

B) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta tecnica

- Conformità al progetto/programma dell'Amministrazione
- Valore tecnico/organizzativo

C) Termine per il completamento delle prestazioni

Il punteggio attribuito alla singola offerta (x) deriva dall'applicazione della seguente proporzione:

- offerta presentata : offerta più alta = x : punteggio massimo.

D) Colloquio (eventuale)

2. I criteri sopra elencati possono essere adottati in tutto o in parte, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascun incarico da conferire. L'ALLEGATO 1 al presente regolamento prevede uno schema di attribuzione di punteggio, che dovrà essere seguito dal Responsabile del Servizio competente, anche con integrazioni o semplificazioni, che saranno stabilite con la determinazione che approva l'Avviso per il conferimento dell'incarico.

Art. 19 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra-ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico, fatta salva la necessità di aggiornamento del regolamento stesso da approvarsi con deliberazione.
3. Le società "in house" del Comune di Fiesse devono osservare i principi e gli obblighi di cui al presente regolamento.
4. Il Comune esercita il proprio potere di controllo sull'osservanza delle regole relative agli incarichi da parte delle società partecipate sulla base del presente regolamento.

Art. 20 - Entrata in vigore

1) Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio on line ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

2) Con riferimento ai criteri di valutazione indicati all'art.18, il Responsabile del Servizio competente, in sede di assunzione degli atti per il conferimento dell'incarico, deve adottare il seguente schema di valutazione di cui all'ALLEGATO 1), anche con integrazioni o semplificazioni, con attribuzione dei punteggi sulla base di un punteggio massimo, che sarà determinato di volta in volta.

CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

[Totale da ripartire tra le voci da A a C: punti 30 – per voce D (eventuale): punti 30]

A) Abilità professionali riferibili all'incarico

Categoria A1:

- **Titolo/i di studio - fino ad un massimo di punti___ , secondo la seguente articolazione:**

a – Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o licenza di scuola media superiore o equipollente___punti (può essere prevista un'articolazione graduata dei punti)

b – Diploma di laurea triennale ___punti (può essere prevista un'articolazione graduata dei punti)

c – Diploma di Laurea quinquennale e/o specialistica___punti secondo la seguente articolazione:

110 e lode: punti ; 110/110: punti___;

da 105 a 109: punti___;

da 100 a 104: punti___;

da 90 a 99: punti___;

inferiore a 90: punti___.

Categoria A2:

- **Titoli professionali e vari - fino ad un massimo di punti___**

I titoli posseduti dovranno essere attinenti l'incarico da affidare.

- Abilitazione all'esercizio della professione punti

- altri titoli che possano concorrere alla valorizzazione della Professionalità richiesta indicate nel curriculum e da valutare Complessivamente punti

Categoria A3:

- **Esperienze di lavoro - fino ad un massimo di N° punti_____**

- incarichi svolti presso pubbliche amministrazioni nell'ambito delle funzioni di competenza dell'Ufficio interessato relativi alle attività connesse - fino ad un massimo di punti , secondo la seguente articolazione: 2 o più incarichi: punti_____ ;

1 incarico: punti _-.

B) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta tecnica

- Conformità al progetto/programma dell'Amministrazione punti _____;

- Valore tecnico/organizzativo punti_____;

C) Termine per il completamento delle prestazioni; Punteggio massimo

Il punteggio attribuito alla singola offerta (x) deriva dall'applicazione della seguente proporzione:

- offerta presentata : offerta più alta = x : punteggio massimo.

D) Colloquio (eventuale):

- **Punteggio massimo_____**